

## STATUTO

*1. Costituzione, sede, durata E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "FUTURPHARMA" Associazione italiana farmacisti, specialisti della salute, per lo sviluppo professionale e per la comunicazione scientifica. in forma abbreviata "FUTURPHARMA" (in seguito l'Associazione). L'Associazione ha sede legale in Vicovaro (RM), via Enrico Fermi n. 4. L'indirizzo della sede legale può mutare, all'interno di Roma Capitale, con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione opera in Italia e all'estero e può costituire sedi secondarie in Italia. L'Associazione ha durata illimitata. 2. Scopo dell'Associazione L'Associazione ha lo scopo di rilanciare in chiave contemporanea ed in prospettiva futura la figura del farmacista, in autonomia dalla rappresentanza professionale e sindacale. Attraverso un lavoro di Alta Formazione e di comunicazione l'Associazione si propone di ampliare gli sbocchi lavorativi di suddetta professione. L'Associazione intende rappresentare il farmacista nella sua connaturata vocazione professionale, scientifica, sociale ed economica per esaltarne, in ogni livello istituzionale, compreso quello della legislazione, la funzione di compartecipe della tutela sanitaria della popolazione. L'Associazione ha l'obiettivo di favorire la libera produzione di idee e proposte in ogni ambito nel quale sia stabilito il ruolo portante del farmaco. L'Associazione intende partecipare con propensione innovativa alla diffusione ed alla comunicazione del sapere scientifico della professione del farmacista su tematiche di interesse nazionale ed internazionale. L'Associazione lega la sua essenza più profonda alla costruzione di un collegamento permanente, vitale e quotidiano, con i giovani che si avvicinano allo studio della farmacia, con i farmacisti nella loro luce libero-professionale, con i seniores che tramandano esperienza ed integrità di ruolo. L'associazione si propone di diffondere conoscenza e sapere medicoscientifico realizzando attività socioculturali nell'ambito dell'alimentazione. Le finalità ordinate allo scopo sociale dell'Associazione sono: a) promuovere e sostenere la ricerca, indire convegni e lanciare progetti editoriali al servizio della comunicazione della figura e dei ruoli molteplici esercitabili dai farmacisti in farmacia, in farmacia comunitaria, in parafarmacia, in farmacia ospedaliera, in industria farmaceutica, in cosmetica, in nutraceutica, nonché nelle istituzioni rappresentative ed amministrative; b) integrare i processi organizzativi della tutela della salute con la valorizzazione del ruolo del farmacista; c) realizzare e promuovere attività formative in campo istituzionale, manageriale, culturale, sociale e scientifico, a partire*

dai giovani nel loro percorso educativo, dai farmacisti nella loro esigenza di integrazione nei processi decisionali che li riguardano, dalla popolazione e dal suo inesausto bisogno di informazione competente ed umanizzata; d) promuovere la partecipazione, il confronto e lo scambio con associazioni, enti e organismi operanti nel contesto libero-professionale; e) produrre conoscenza libera e trasparente per i soggetti istituzionali decidenti, nazionali, sovranazionali ed internazionali; f) realizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione che mirino ad un dialogo costruttivo e di collaborazione con le Istituzioni. L'Associazione è autonoma, non esercita attività commerciale e non persegue scopi di lucro. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvi gli obblighi di legge. L'Associazione garantisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci e l'applicazione dei criteri per la loro ammissione ed esclusione previsti del presente statuto, nonché idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

3. Attività dell'Associazione Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione potrà: a) promuovere e realizzare attività di studio e ricerca, anche mediante l'istituzione di borse di studio; b) promuovere e realizzare attività editoriali e divulgative, anche mediante l'utilizzazione dei social media; c) partecipare, a livello nazionale o internazionale, ad iniziative di organismi pubblici o privati, coerenti con lo scopo sociale d) istituire premi e riconoscimenti per persone che operino per il conseguimento delle finalità associative, previa istruttoria indipendente.

4. Soci Sono Soci Fondatori le persone fisiche – dotate di requisiti personali, morali o professionali che dichiarano di condividere gli scopi e le attività dell'Associazione – che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari i farmacisti in attività ed in quiescenza, nonché gli studenti universitari nelle facoltà di farmacia, che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative e le attività. La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione da parte di almeno due Soci e con domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo contenente la volontà di costituire con l'Associazione il rapporto associativo ordinario. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'ammissibilità del candidato in relazione al possesso, da parte di quest'ultimo, di requisiti professionali in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Sono Soci Onorari le persone fisiche

che si sono distinte per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e deve essere accettata. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono significativamente al sostegno dell'Associazione, nelle forme consentite dalla legge. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori persone fisiche, i Soci Onorari, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per tutte le altre materie di competenza dell'Assemblea dei Soci. Il socio che receda dall'Associazione, o ne sia escluso per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio né alla restituzione delle quote associative e delle contribuzioni versate. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Nell'Associazione vige, senza deroghe, il principio dell'intrasmissibilità delle quote associative e della loro non rivalutabilità. L'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione di un Socio per gravi motivi; il Socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria. Costituisce giusta causa di esclusione la morosità nel pagamento della quota associativa annua. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari, non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

5. **Retribuzione** Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo, con apposita procedura applicativa, può stabilire il solo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi dell'Associazione per lo svolgimento della loro funzione e dai Soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

6. **Organi dell'Associazione** Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei Soci. b. Il Consiglio Direttivo. c. Il Presidente. d. Il Comitato scientifico e. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, se nominati. f. Il Tesoriere.

7. **Assemblea dei Soci** L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo ed è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai soci Onorari. Tutti i Soci hanno diritto di voto in base al principio capitolario. Non hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed Ordinari che non siano in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea dei Soci è coordinata dal Presidente. La comunicazione contenente l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata

*all'indirizzo comunicato dai Soci al momento della costituzione del rapporto associativo. Ogni modifica dell'indirizzo dichiarato non comunicata al Consiglio Direttivo non è opponibile all'Associazione. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno, anche in luogo diverso dalla sede legale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie: a. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. b. Approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo. c. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e degli altri organi dell'Associazione in conformità al presente Statuto. d. Modifiche dello statuto. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo delega esclusivamente da altri Soci, ciascuno con massimo tre deleghe. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti, salvo quanto disposto al successivo comma. L'atto costitutivo e lo statuto possono essere modificati dall'Assemblea, previa espressa indicazione delle modifiche nella convocazione e sempre che ottengano la maggioranza dei voti della metà più uno degli aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.*

*8. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri. Possono essere membri del Consiglio Direttivo unicamente i Soci Fondatori, i Soci Onorari e i Soci Ordinari. Essi durano in carica un esercizio e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo cessi, per qualunque ragione, dalla sua carica, il Consiglio Direttivo coopta un sostituto che rimane in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il più anziano di quelli rimasti in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed almeno una volta al mese. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a. compiere tutti gli atti di gestione,*

ordinaria e straordinaria, dell'Associazione. b. Formulare il programma annuale. c. Predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta. d. Predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, approvandone il progetto. e. Deliberare l'accettazione dei lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie. f. Redigere i Regolamenti interni. g. Proporre all'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti interni ed eventuali modifiche dello statuto e degli stessi Regolamenti. h. Nominare i membri della Comitato Scientifico. 9. Il Presidente Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione. Inoltre, il Presidente: a. Coordina l'attività degli organi associativi e ne garantisce la funzionalità. b. Promuove e supervisiona le attività organizzative e gestionali. c. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. d. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari. e. Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, favorendone l'attuazione. f. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. 10. Il Tesoriere Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, sempre che questi non sia già stato nominato in sede di atto costitutivo o, successivamente, dall'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere dura in carica due esercizi sociali ed è rieleggibile. È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o a lui affidate. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti di cassa. È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti, ove nominati. Le somme incassate dovranno essere da lui versate alla banca o in un istituto di credito di sua scelta. Una volta al mese il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata. Il Tesoriere tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile. Cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili e sociali. 11. Comitato scientifico E' nominato in numero da 5 a 10 a dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Presidente ed elabora, con libertà di forma, le proposte programmatiche di ricerca. 12. Organo di vigilanza e controllo L'Assemblea

dei Soci può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, o un Revisore dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti: a) Verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. b) Verifica se il bilancio consuntivo di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti devono essere scelti tra persone di adeguata e comprovata professionalità. Essi durano in carica due esercizi sociali e sono rieleggibili.

13. Patrimonio e finanziamento dell'Associazione  
Costituiscono il patrimonio dell'Associazione, al netto dei costi di gestione: a) Le quote iniziali versate dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori. b) Le quote associative annuali versate dai Soci. c) Le entrate derivanti da eventuali lasciti testamentari, donazioni o contributi. d) Le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati. Il patrimonio dell'associazione è costituito inoltre da contributi privati, di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali; beni mobili e immobili e erogazioni pervenuti all'Associazione per donazione o successione; beni acquistati dalla medesima per la realizzazione delle sue finalità; donazioni e lasciti testamentari, eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

14. Bilancio preventivo e consuntivo  
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Tesoriere deve elaborare un bilancio consuntivo dell'anno precedente ed un bilancio preventivo per l'anno corrente e deve proporlo per l'approvazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio predisposto del Tesoriere, apportandovi le modifiche che ritiene necessarie, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvarli.

15. Scioglimento  
Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di cui al presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. L'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori altresì in ogni altro caso di scioglimento dell'Associazione. L'Associazione

*ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I Soci non avranno alcun diritto sulle somme versate all'Associazione né sul patrimonio dell'Associazione stessa. 16. Mediazione Qualsiasi controversia fra i Soci, nonché fra questi e l'Associazione e i relativi organi, concernente il presente Statuto, nonché l'Atto Costitutivo, comprese quelle relative alla loro interpretazione e corretta esecuzione, sarà risolta – nei casi in cui ciò non sia vietato dalla legge nel rispetto delle norme inderogabili di legge – dall'organismo di mediazione formato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 17. Rinvio normativo Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato applicabili.*